SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra i qui comparenti:

- DELLI CARRI Addolorata nata a FOGGIA il 20/08/1957 C.F.:
DLLDLR57M60D643Q;

da una parte

- Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ENERGIE RINNOVABILI SRL con sede legale in Torremaggiore C.so Matteotti n. 227 C.F. e P. IVA 03554280713,

dall'altra parte

si premette

- 1- La Sig.ra DELLI CARRI Addolorata nata a FOGGIA il 20/08/1957

 DLLDLR57M60D643Q che d'ora in avanti verrà indicata come "promittente",
 è proprietaria di un lotto di terreno esteso catastalmente per ha 8.37.38 circa,
 ubicato in agro di Manfredonia, alla località Macchia Rotonda, al foglio 102,
 particella 34;
- 2- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili e testate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi tecnico-commerciali con le principali società

Dode

europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha, all'uopo, manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti l'installazione di impianti fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;

3- In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissorio ha rappresentato al promittente che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto privato e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14.

TUTTO CIO' PREMESSO

Che è parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1) Il promittente promette e si obbliga, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art 17, a costituire il diritto di superficie a favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o

Il and Oak ava Adulado

per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul terreno di cui in premessa limitatamente a circa ha 7.50.00, individuati insindacabilmente dal promissorio in funzione delle esigenze progettuali - avente ad oggetto la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, di moduli fotovoltaici, strutture di supporto, inverter, cabine,quadri elettrici, cabina di connessione alla rete elettrica, viabilità di servizio ed eventuali altre opere accessorie per rendere l'impianto idoneo all'uso cui è destinato).

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissorio, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) Il promittente dichiara espressamente che il lotto di terreno di cui in premessa:

- a. è di sua esclusiva proprietà e ne garantisce la legittima provenienza, nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa documentazione a richiesta del promissario.
- b. è libero da vincoli,da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.
- c. rimarrà nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la

". Delli Carri Hobelooch

lettera A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.

Art.4) Il promittente dichiara che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola.

Art.5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata il promittente si obbliga a consentire sin da ora e sino alla costituzione del Contratto definitivo, al promissario di accedere al lotto di terreno di cui in premessa a proprio ed insindacabile giudizio al fine di procedere a tutti i rilievi del caso e di installarvi le attrezzature necessarie per compiere le analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto e di svolgere tutte le attività di analisi in loco (sopralluoghi, analisi, misurazioni, indagini topografiche, geologiche ecc.) salvo l'obbligo di indennizzare entro tre mesi dalla constatazione del danno da avvenire per iscritto da parte del promittente, i danni arrecati alle colture a causa delle attività sopra descritte, in maniera proporzionale alla superficie di coltura danneggiata secondo il valore dato dal prontuario agricolo vigente al momento del verificato danno; si conviene che l'impossibilità di compiere analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto su tutta l'area interessata dai lotti di terreno, anche per cause non imputabili al promittente, attribuirà al promissario la facoltà di recedere dal contratto.

Art.6) Il promittente si obbliga, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavi dotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua

ENEWSTER RESIDENCE ST. D. B. Cook Hold Cook TORY CONTROL (FG) DIR COOK TORKEN CONTROL (FG) DIR COOK TORKEN CONTROL (FG) DIR COOK TORKEN CONTROL (FG) COOK TO C

proprietà e confinanti con quelli oggetto del diritto di superficie che saranno individuati di comune accordo tra le Parti.

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù (di passaggio, di elettrodotto, di cavi dotto), il promittente riconoscerà al promissario, senza null'altro a pretendere il diritto di intraprendere sull'intera estensione del lotto di terreno, tutti i lavori necessari alla costruzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il raggiungimento dell'impianto fotovoltaico, previo accordo con il promittente e con l'impegno del promissario di ridurre al minimo i disagi al promittente in relazione alle attività agrozootecniche di coltivazione e/o allevamento da questi eventualmente svolti sui lotti di terreno.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù, il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per il promittente di costituire il diritto di superficie e le relative servitù indicate all'Art 6 e, per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro e non oltre un anno dall'ammissione dell'impianto fotovoltaico e dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni a costruire; il promissario ed il promittente di comune accordo convengono che la data prevista per la sottoscrizione del Contratto definitivo potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le condizioni ed i tempi di pagamento previsti nel

Dell' Eva . Olde Gol

presente Contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario.

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni trenta, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo; le Parti si impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo, l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del Contratto stesso.

Art.11) Il promittente riconosce al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa, ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora il promittente intenda vendere, dovrà informare per iscritto il promissario delle condizioni economiche offerte dal terzo, indicando in particolare l'area di terreno interessata, l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi provvedere al pagamento del prezzo di vendita.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo e per tutta la durata di quest'ultimo, come indicata al precedente Art 10, il promittente non potrà erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o pregiudicare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.13) In ogni caso il promittente si obbliga, per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui

in Jell Ern Ade Laste

all'Art 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) Quale corrispettivo annuale per la costituzione del diritto di superficie, le parti convengono sin d'ora che esso sarà costituito da un importo pari ad € 3.000,00 (tremila) per ettaro occupato dall'impianto fotovoltaico, dell'anno di riferimento; la prima rata sarà corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto reale di superficie. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. Il mancato pagamento di una annualità farà cadere nel nulla il presente contratto. A garanzia del puntuale pagamento del canone il promissario si impegna a rilasciare idonea fideiussione assicurativa per tre anni di canone con obbligo di rinnovo con cadenza triennale e fino alla scadenza del contratto.

Art.15) Nel caso di stipula del Contratto definitivo di superficie, il promissario manleverà il promittente da tutti i danni che potranno essere arrecati a terzi ed ai terreni confinanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto definitivo di superficie, le Parti concordano sin d'ora che il promissario si obbliga al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie; pertanto, tutti gli impianti, le attrezzature e quant'altro installato verranno rimossi e rimarranno di proprietà del promissorio, con bonifica dello stesso nel caso in cui dovesse risultare inquinato. A garanzia del ripristino dello stato dei

The Control of Control of the Contro

luoghi il promissario si impegna a rilasciare idonea fideiussione assicurativa con cadenza triennale e fino alla scadenza del contratto.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa;
- la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici
 e/o,comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla
 costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse;
 a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure
 amministrative necessarie ed il promittente si obbliga sin d'ora a
 sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari perché richiesti dalla
 procedura.

Art.18) Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente Contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del Contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, avveratesi le condizioni riportate nell'Art.17, il promittente si rifiuti in modo ingiustificato di procedere alla stipulazione del Contratto definitivo di trasferimento del diritto di superficie, il promissario potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1458 del Codice

Doll. Com Hadden

Civile, fatto salvo,in ogni caso, il diritto del promissorio al risarcimento dei danni.

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, il promittente consente al promissario ,qualora lo ritenga necessario, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, fermo restando il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art 14 di cui sopra.

Art.21) Il promissario potrà cedere questo Contratto, con tutti i diritti e tutte le obbligazioni, ad una già costituita società di gestione. La cessione della convenzione alla società con contestuale liberazione da tutti gli obblighi maturandi da tal momento, sarà efficace nel momento in cui la società terza subentrante nella gestione dell'impianto faccia pervenire al promissario relativa dichiarazione scritta, con la quale si assume tutte le obbligazioni derivanti dalla presente scrittura privata. In ogni caso, il promissario non viene esonerato dall'adempimento delle obbligazioni assunte con questa convenzione e maturate nei confronti del promittente fino al momento della cessione.

Art.22) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta, peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico del promittente; mentre tutte le imposte

relative all'impianto fotovoltaico ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

Art.23) Il presente Contratto e tutte le informazioni che il promittente ottenga dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

Art.24) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo al promittente, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003, come di volta in volta attuato, integrato e modificato. Il promittente dà altresì atto, di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai dati promittente(in seguito "dati") acquisiti personali negoziazione, conclusione o esecuzione della presente scrittura privata il promissario garantisce che:

a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto,ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile; b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto

ON THE THE CASE OF CARA COLOMBAND

di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Art.25) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da conservare, per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.26) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.27). Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, le Parti stabiliscono che queste verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale di competente per territorio. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 12 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A) planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO

IL PROMITTENTE

ENERGIE RINNOVABILI 7101(II'AMMINISTRATOREUNICO) olli Carri Vololos

P. PVA 0 C/E/ 03/28/280713

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AL MOMÈNTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003

ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. Titolare del Trattamento: C.SO MATTEOTTI, 227 - 71017 Torremaggiore (FG) Indirizzo:

AMMINISTRATORE UNICO

IVANO ANGELORO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all'amministrazione del personale dipendente e all'elaborazione delle retribuzioni.

Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall'art.4 c.1 lett. d) e art. 26 del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:

lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l'adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l'adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l'origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l'applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato "sensibile" dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa.

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

Diritti: Estratto in allegato della presente degli artt. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra i qui comparenti:

da una parte

- Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della IPC PUGLIA SRL con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) - Via Aterno n. 108 C.F. e P. IVA 04217120718, pec ipcpugliasrl@pec.it,

dall'altra parte

- ROBERTO Lucia- CF: RBRLCU57S66D643F nata a Foggia (FG) il 26/11/1957 e residente a Foggia in viale EVIDPA, UZ;

si premette

1- La Sig.ra Roberto Lucia, che d'ora in avanti verrà indicata come "promittente", è proprietaria di un lotto di terreno, composto da una serie di particelle che di seguito si elencano:

Comune	F°	P.lia	Superficie		
			ha	Α	са
MANFREDONIA	139	178	01	64	00
MANFREDONIA	139	179	01	00	00
MANFREDONIA	139	64	03	59	30
MANFREDONIA	139	78	00	53	20
MANFREDONIA	139	79	00	53	20
MANFREDONIA	139	84	02	41	00
MANFREDONIA	127	32	01	21	90

Esteso, quindi, complessivamente per ha 10.92.60;

- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili etestate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi tecnico-commerciali con le principali società europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha, all'uopo, manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti l'installazione di impianti agro fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;
 - 3- In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissario ha rappresentato al promittente che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto privato e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14. Micelloub Vicelloub

TUTTO CIO' PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1) Il promittente promette e si obbliga, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art 17, a costituire il diritto di superficie a favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul lotto di terreno di cui in premessa, per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica integrato con impianto olivicolo super-intensivo da realizzarsi sull'intera area.

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissario, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) Il promittente dichiara espressamente che il lotto di terreno di cui in premessa:

- a. è di sua esclusiva proprietà e ne garantisce la legittima provenienza, nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa documentazione a richiesta del promissario.
- **b.** è libero da vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.
- c. rimarrà nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.
- Art.4) Il promittente dichiara che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola;

Art.5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata il promittente si obbliga, previa comunicazione telefonica a consentire sin da ora e sino alla costituzione del Contratto definitivo, al promissario di accedere al lotto di terreno di cui in premessa al fine di procedere a tutti i rilievi del caso.

Art.6) Il promittente si obbliga, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavidotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua proprietà e confinanti con quelli oggetto del diritto di superficie che saranno individuati di comune accordo tra le Parti. Nel caso in cui le opere accessorie ricadano su quote di terreno di proprietà del promittente non oggetto del presente preliminare, le parti addiverranno alla stipula di ulteriore contratto costitutivo di servitù o di diritto di superficie con indennizzo/canone separato, in base alla estensione del terreno utile all'esercizio delle servitù di passaggio per viabilità di servizio, di cavidotto o alla installazione di cabina o di quant'altro utile all'esercizio dell'impianto, considerate anche le zone di rispetto. Si conviene che tale atto, avrà durata analoga al principale oggetto del presente preliminare e che i diritti a costituirsi saranno a esclusivo beneficio dell'impianto fotovoltaico e non utilizzabili per altri fini.

Fornire e sottoscrivere ogni documento utili e/o necessario per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica ivi compreso la sottoscrizione notarile del presente preliminare a semplice richiesta del promissario acquirente.

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù (di passaggio, di elettrodotto, di cavidotto), come sopra precisato, il promittente riconoscerà al promissario, senza null'altro a pretendere il diritto di intraprendere sull'intera estensione del lotto di terreno, tutti i lavori necessari alla costruzione dell'impianto

fotovoltaico di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il raggiungimento dell'impianto agro-fotovoltaico, previo accordo con il promittente. Nel caso in cui la stipula del definitivo e quindi la installazione del fotovoltaico avvenga in periodo di raccolta della coltura in campo, il promissario si obbliga a corrispondere al promittente l'equivalente delle spese investite nonché il mancato raccolto. Nel caso invece, in cui il prodotto non sia ancora in fase di raccolta si obbliga al versamento delle sole spese. Nulla, invece, sarà dovuto se il campo è libero.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù, il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per il promittente di costituire il diritto di superficie e le relative servitù indicate all'Art 6, ossia il contratto definitivo sul lotto individuato in premessa e il contratto eventuale su quote di terreno sempre di proprietà del promittente, ma facenti parte di altri appezzamenti e per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro il 31/12/2024, salvo proroghe in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative; il promissario ed il promittente di comune accordo, convengono che la data prevista per la sottoscrizione del o dei contratti definitivi potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le condizioni ed i tempi di pagamento previsti nel presente contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario.

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie e dei diritti di servitù ad esso collegati, come sopra specificato, è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni 30 (trenta), decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo, ferma restando la durata

delle servitù che sarà necessario costituire a favore del competente gestore di rete (Terna S.p.a.) che potranno essere perpetue e inamovibili, le Parti si impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo, l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del/dei Contratto stesso..

Art.11) Il promittente riconosce al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa, ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora il promittente intenda vendere, dovrà informare per iscritto il promissario delle condizioni economiche offerte dal terzo, indicando in particolare l'area di terreno interessata, l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi provvedere al pagamento del prezzo di vendita.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo e per tutta la durata di quest'ultimo, come indicata al precedente Art 10, il promittente non potrà erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o, installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o pregiudicare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.13) In ogni caso il promittente si obbliga, per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui all'Art 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) Il corrispettivo spettante alla parte promittente per la concessione del diritto di superficie, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà derivati dallo stesso e delle diminuende capacità produttive del terreno come conseguenza diretta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, viene così determinato:

- €/ha 3.000,00 per ettaro;

La prima rata sarà corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto reale di superficie. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT al 100%. Il mancato pagamento di una annualità farà cadere nel nulla il presente contratto. A garanzia del puntuale adempimento di pagamento del canone, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento, la parte acquirente il diritto di superficie rilascerà alla parte venditrice apposita polizza fideiussoria assicurativa per un importo pari ad una annualità del canone di diritto di superficie. Tale polizza sarà rinnovata annualmente fino alla scadenza del contratto. Le parti di comune accordo stabiliscono che al momento della stipula del Contratto Definitivo potrà essere negoziata di comune accordo una eventuale attualizzazione del canone, con minimo il 50% del canone e alle condizioni che verranno definite al momento della stipula del Contratto Definitivo e ad esclusivo interesse del promittente acquirente ed in funzione del tasso di attualizzazione legato al rendimento del progetto stesso.

Art.15) Nel caso di stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù come precisato all'Art. 6, il promissario manleverà il promittente da tutti i danni che potranno essere arrecati a terzi ed ai terreni confinanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Les My

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù, le Parti concordano sin d'ora che il promissario si obbliga al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie e di servitù; pertanto, tutti gli impianti, le attrezzature e quant'altro installato sia in superficie ce sottostanti, verranno rimossi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e rimarranno di proprietà del promissario, che provvederà alla bonifica del terreno a cura e spese della promissaria. A garanzia dell'impegno alla rimozione, svellimento e asporto dei pannelli fotovoltaici, delle cabine, dei cavidotti e di quant'altro costruito al fine di rendere produttivo l'impianto, il promissario si impegna a rilasciare idonea fideiussione assicurativa all'atto della stipula del contratto efinitivo.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa;
- la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici e/o, comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse; a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure amministrative necessarie ed il promittente si obbliga sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari perché richiesti dalla procedura.

Lie bold

8

Art.18) Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente Contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del Contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, avveratesi le condizioni riportate nell'Art.17, il promittente si rifiuti in modo ingiustificato di procedere alla stipulazione del Contratto definitivo di trasferimento del diritto di superficie o di costituzione dei diritti di servitù, il promissario potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del promissario al risarcimento dei danni.

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, il promittente consente al promissario, qualora lo ritenga necessario, previa comunicazione, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art. 5, 14 e 16 di cui sopra. In caso di trasferimento in capo a terzi finanziatori o ad altri soggetti, della posizione contrattuale o di cessione del contratto dopo la stipula dei contratti definitivi, la promissaria, rimarrà obbligata in solido per adempimento del pagamento dei canoni e degli indennizzi.

Art.21) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta, peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico del promittente; mentre tutte le imposte relative all'impianto fotovoltaico ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

The ball

Art.22) Il presente Contratto e tutte le informazioni che il promittente ottenga dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

Art.23) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo al promittente, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003, come di volta in volta attuato, integrato e modificato. Il promittente dà altresì atto, di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai dati personali del promittente (in seguito "dati") acquisiti in sede di negoziazione, conclusione o esecuzione della presente scrittura privata il promissario garantisce che:

- a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile;
- b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Luci Soll

Art.24) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da conservare, per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.25) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.26) Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, le Parti stabiliscono -che queste verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale di Foggia. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 11 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A): planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO 25/05/2021

IL PROMITTENTE

Thee hole to

IL PROMISSARIO
IPC PUGLIA SRL

(L'AMMINISTRATORE UNICO)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003

Titolare del	IPC PUGLIA SRL
Trattamento:	
Indirizzo:	San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 108

AMMINISTRATORE UNICO: ANGELORO IVANO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all'amministrazione del personale dipendente e all'elaborazione delle retribuzioni.

Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall'art.4 c.1 lett. d) e art. 26 del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:

lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l'adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l'adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l'origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l'applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato "sensibile" dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa.

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

Diritti: Estratto in allegato della presente degli artt. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:



- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati:
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

IPC PUGLIA SRL

SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra i qui comparenti:

da una parte

- Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della IPC PUGLIA S.R.L. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) C.F. e P. IVA 04217120718, pec: ipcpugliasrl@pec.it

dall'altra parte

- sig. Criscio Antonio - CF: _CRSNTN50S20D643B_ - nato a ___Foggia (FG)___ il 20/11/1950_, e residente a__Foggia (FG)__ in via Napoli, n° 4,

si premette che

1- Il sig._Criscio Antonio _, il quale d'ora in avanti verrà indicato come "promittente", è proprietario di un lotto di terreno, composto da una serie di particelle che di seguito si elencano:

Comune	F°	P.lla	Superficie		
			ha	а	ca
Manfredonia	138	7.	5	21	43
Manfredonia	138	93	2	10	78
Leine au	157	2+2	0	13	00
	TOTALE	ha	<u> 7</u>	32	21

L'estensione complessiva del suddetto lotto è, dunque, pari ad ha _7.32.21__;

Culr

- 2- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili e testate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi tecnico-commerciali con le principali società europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha, all'uopo, manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti l'installazione di impianti fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;
- 3- In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissario ha rappresentato al promittente che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del promittente a percepire i corrispettivi dovuti in forza del presente Contratto privato, che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14.

TUTTO CIO' PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

erps

Art. 1) Il promittente promette e si obbliga, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art 17, a costituire il diritto di superficie a favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul lotto di terreno di cui in premessa, individuati insidacabilmente dal promissario in funzione delle esigenze progettuali – avente ad oggetto la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, di moduli fotovoltaici, strutture di supporto, inverter, cabine, quadri elettrici, cabina di connessione alla rete elettrica, viabilità di servizio ed eventuali altre opere accessorie per rendere l'impianto idoneo all'uso cui è destinato), integrato con impianto olivicolo superintensivo.

Nel Contratto definitivo di diritto di superficie, verranno inserite, ai fini della remunerazione dello stesso, solo le effettive superfici, individuate insindacabilmente dal promissario, al netto di eventuali vincoli o impedimenti di qualsiasi natura che dovessero emergere durante la progettazione esecutiva e commune l'intere controle

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissario, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico e olivicolo ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) Il promittente dichiara espressamente che il lotto di terreno di cui in premessa:

4

en Ma

- a. è libero da vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.
- b. rimarrà nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera
 A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.
- c. è di sua esclusiva proprietà e ne garantisce la legittima provenienza, nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa documentazione a richiesta del promissario.
- Art.4) Il promittente dichiara che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola;

Art.5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata il promittente si obbliga, previa comunicazione telefonica a consentire sin da ora e sino alla costituzione del Contratto definitivo, al promissario di accedere al lotto di terreno di cui in premessa a proprio ed insindacabile giudizio al fine di procedere a tutti i rilievi del caso e di installarvi le attrezzature necessarie per compiere le analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto e di svolgere tutte le attività di analisi in loco (sopralluoghi, analisi, misurazioni, indagini topografiche, geologiche ecc.) salvo l'obbligo di indennizzare entro tre mesi dalla constatazione del danno da avvenire per iscritto da parte del promittente, i danni arrecati alle colture a causa delle attività sopra descritte, in maniera proporzionale alla superficie di coltura danneggiata, secondo il valore dato dal prontuario agricolo vigente al momento del verificato danno; si conviene che l'impossibilità di compiere analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto su tutta

de la

Up 4

l'area interessata dal lotto di terreno, anche per cause non imputabili al promittente, attribuirà al promissario la facoltà di recedere dal contratto.

Art.6) Il promittente si obbliga, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavidotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico/olivicolo sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua proprietà e confinanti con quelli oggetto del diritto di superficie che saranno eventualmente individuati di comune accordo tra le Parti. Nel caso in cui le opere accessorie ricadano su quote di terreno di proprietà del promittente non oggetto del presente preliminare, le parti addiverranno alla stipula di ulteriore contratto costitutivo di servitù o di diritto di superficie con indennizzo/canone separato, in base alla estensione del terreno utile all'esercizio delle servitù di passaggio per viabilità di servizio, di cavidotto o alla installazione di cabina o di quant'altro utile all'esercizio dell'impianto, considerate anche le zone di rispetto. Si conviene che tale atto, avrà durata analoga al principale oggetto del presente preliminare e che i diritti a costituirsi saranno a esclusivo beneficio dell'impianto fotovoltaico/olivicolo e non utilizzabili per altri fini.

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù (di passaggio, di elettrodotto, di cavidotto), come sopra precisato, la cui data verrà comunicata al promittente tramite raccomandata A/R almeno 30 giorni prima, il promittente riconoscerà al promissario, senza null'altro a pretendere il diritto di intraprendere sull'intera estensione del lotto di terreno di cui in premessa, tutti i lavori necessari alla costruzione, alla connessione ed alla gestione dell'impianto fotovoltaico/olivicolo di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il raggiungimento dell'impianto fotovoltaico/olivicolo, previo accordo con il promittente e

M

M

con l'impegno di del promissario di ridurre al minimo i disagi al promittente in relazione alle attività agrozootecniche di coltivazione e/o allevamento da questi eventualmente svolti sul terreno. Si precisa che i predetti lavori, saranno interamente a cura e spese del promissario.

Nel caso in cui la stipula del definitivo e quindi la installazione del fotovoltaico avvenga in periodo di raccolta della coltura in campo, il promissario si obbliga a corrispondere al promittente l'equivalente delle spese investite nonché il mancato raccolto. Nel caso invece, in cui il prodotto non sia ancora in fase di raccolto si obbliga al versamento delle sole spese. Nulla, invece, sarà dovuto se il campo è libero.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù, il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico/olivicolo di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per il promittente di costituire il diritto di superficie e le relative servitù indicate all'Art 6, ossia il contratto definitivo sul lotto individuato in premessa e il contratto eventuale su quote di terreno sempre di proprietà del promittente, ma facenti parte di altri appezzamenti e per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro il 31/12/2023, salvo proroghe in caso di ritardo nella concessione di autorizzazioni amministrative; il promissario ed il promittente di comune accordo, convengono che la data prevista per la sottoscrizione del o dei contratti definitivi potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le condizioni ed i tempi di pagamento previsti nel presente contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico dl promissario.

H

W

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie e dei diritti di servitù ad esso collegati, come sopra specificato, è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni trenta, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo; le Parti si impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo, l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del Contratto stesso.

Art.11) Il promittente riconosce al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa, ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora il promittente intenda vendere, dovrà informare per iscritto il promissario delle condizioni economiche offerte dal terzo, indicando in particolare l'area di terreno interessata, l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi provvedere al pagamento del prezzo di vendita.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo e per tutta la durata di quest'ultimo, come indicata al precedente Art. 10, il promittente non potrà erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o pregiudicare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico/olivicolo di cui in premessa.

Il Promittente si impegna a non sottoscrivere, in vigenza del presente Contratto Preliminare e per tutta la durata del Diritto di Superficie, alcun patto o contratto che consenta a terzi di compiere attività che possano risultare di intralcio o rendere più gravosa l'esecuzione dei lavori e/o delle opere occorrenti alla realizzazione, funzionamento, gestione e manutenzione dell'Impianto fotovoltaico/olivicolo, ovvero

V

W/

ne ostacolino la normale utilizzazione, ovvero ancora ne diminuiscano, rendano più oneroso o difficile o impediscano l'esercizio dei diritti o delle facoltà previste per il Promittente dal presente Contratto Preliminare.

Art.13) In ogni caso il promittente si obbliga, per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui all'Art. 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art. 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) I Il corrispettivo spettante al Promittente per la concessione del diritto di superficie e delle servitù per l'installazione dell'impianto fotovoltaico/olivicolo viene così determinato:

- €/ha 3.000,00 (tremila/00) per ettaro di terreno occupato dall'impianto e relative servitù.

La prima rata annuale sarà corrisposta contestualmente alla stipula del Contratto Definitivo a mezzo bonifico bancario. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. A garanzia del puntuale adempimento di pagamento della rata annuale del corrispettivo, al momento della sottoscrizione del Contratto Definitivo, il Promissario rilascerà al Promittente apposita polizza fideiussoria assicurativa di primaria importanza

a garanzia del pagamento della rata di corrispettivo relativa all'anno successivo.

E' huma l'effectiva elll'intero l'accominanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico/olivicolo di cui in premessa.

by

IN /3

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto Definitivo di superficie e servitù, le Parti concordano sin d'ora che il Promissario si obbliga al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie e di servitù, escluse eventuali migliorie; pertanto, tutti gli impianti, le attrezzature e quant'altro installato sia in superficie che sottostanti, verranno rimossi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e rimarranno di proprietà del Promissario, che provvederà alla bonifica del Terreno a proprie spese. Con la cessazione del diritto di superficie, il Promissario sarà tenuto a provvedere a sue spese alla cancellazione del diritto di superficie e delle servitù connesse a detto diritto e al ripristino della destinazione d'uso agricolo del Terreno ante operam. Le predette operazioni di ripristino, saranno garantite dal Promissario a mezzo di fidejussione assicurativa appositamente rilasciata all'atto della sottoscrizione del Contratto Definitivo.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico/olivicolo di cui in premessa;
 - la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici e/o, comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico/olivicolo di cui alle premesse; a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure amministrative necessarie ed il promittente si obbliga sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari perché richiesti dalla procedura.

Wy.

In for

Art.18) Resta inteso tra le parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, nonostante l'avveramento delle Condizioni, il Promissario si rifiuti di procedere alla stipulazione del Contratto Definitivo, il Promittente potrà esclusivamente risolvere il Contratto Preliminare ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo, in ogni caso, il diritto del promissario al risarcimento dei danni

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, il promittente consente al promissario, qualora lo ritenga necessario, previa comunicazione, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, fermo restando il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art. 5, 14 e 16 di cui sopra.

In caso di trasferimento in capo a terzi finanziatori o ad altri soggetti, della posizione contrattuale o di cessione del contratto dopo la stipula dei contratti definitivi, la promissaria, rimarrà obbligata in solido per adempimento del pagamento dei canoni, degli indennizzi e della bonifica del terreno. Resta inteso che in caso di sostituzione della parte promissaria, prima della stipula dei definitivi, l'obbligo della mensilità di cui all' Art. 5 e la garanzia fidejussoria prevista agli art. 14 e 16, dovrà essere adempiuta dalla subentrata nei tempi e nei modi concordati nel presente atto.

Uff 30

Art.21) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta, peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico del promittente; mentre tutte le imposte relative all'impianto fotovoltaico/olivicolo ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

Art.22) Il presente Contratto e tutte le informazioni che il promittente ottenga dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

Art.23) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo al promittente, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003, come di volta in volta attuato, integrato e modificato. Il promittente dà altresì atto, di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai dati personali del promittente (in seguito "dati") acquisiti in sede di negoziazione, conclusione o esecuzione della presente scrittura privata il promissario garantisce che:

a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile;

P 1 11

b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Art.24) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da conservare, per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.25) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.26) Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale competente per territorio. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 14 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A): planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO

De De la companya della companya della companya de la companya della companya del

IL PROMITTENTE

Infl

IL PROMISSARIO
IPC PUGLIA SRL
(L'AMMINISTRATORE UNICO)

13

ENERGIE RINNOVABILI S.r.l.

Corso Matteotti, 227

71017 – Torremaggiore (FG)

Preg.mo sig.

CIFALDI Michele

Via degli ulivi, 1/F

Borgo Mezzanone (FG)

Oggetto: Addendum alla scrittura privata di preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie tra Energie Rinnovabili S.R.L. e il sig. CIFALDI Michele sottoscritto in data 21/02/2019.

II sottoscritto

- Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ENERGIE RINNOVABILI s.r.l. con sede legale in Torremaggiore (FG) - c.so Matteotti, 227 = C.F. e P. IVA 03554280713, srlenergierinnovabili@pec.it.

premesso che

- in data 21/02/2019 veniva sottoscritto tra la società Energie Rinnovabili s.r.l. di Torremaggiore - C.F. e P. IVA 03554280713 e il sig. CIFALDI Michele una scrittura privata per la costituzione del diritto reale di superficie di un lotto di terreno ubicato in agro di Manfredonia (FG) esteso per ha 07.32.40 per la realizzazione di un impianto agro-energetico con scadenza fissata all'Art. 9 il 30/04/2021, salvo proroghe in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative:
- che l'emergenza sanitaria in atto (Covid-19) ha determinato e continua a determinare notevoli ritardi nel rilascio delle varie autorizzazioni da parte degli Enti preposti:

tanto premesso,

la presente per comunicare la proroga della scadenza del preliminare del 21/02/2019, riportata all'Art, 9 dello stesso, dal 30/04/2021 al 31/12/2022, salvo ulteriore proroga di mesi 6 in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative.

Torremaggiore, 08/03/2021

ENERGIE RINNOVABILI SRL (L'AMMINISTRATORE UNICO)

CIFALDI MICHELE CA field: Michel

1

SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra i qui comparenti:

da una parte

-Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ENERGIE RINNOVABILI SRL con sede legale in Torremaggiore C.so Matteotti n. 227 C.F. e P. IVA 03554280713, srlenergierinnovabili@pec.it,

dall'altra parte

- Cifaldi Michele con nato a Montaguto (AV) il 14/08/1926, e domiciliato in Borgo Mezzanone (FG) in via degli ulivi nº 1/F- p. i.v.a. 00803930718,

si premette

1- Il sig. Cifaldi Michele, che d'ora in avanti verrà indicato come "promittente", è proprietario di un lotto di terreno, composto da una serie di particelle che di seguito si elencano:

Comune	F°	P.lla	Superficie			
			ha	а	са	
Manfredonia (FG)	130	46	7	25	92	
Manfredonia (FG)	130	116		6	48	
_	<u>TOTALE</u>	ha	<u>7</u>	<u>32</u>	<u>40</u>	

Esteso, quindi, complessivamente per ha 07.32.40;

2- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili e

6

testate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi tecnico-commerciali con le principali società europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha, all'uopo, manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti l'installazione di impianti fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;

3-In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissario ha rappresentato al promittente che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto privato e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14.

TUTTO CIO' PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto,

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1) Il promittente promette e si obbliga, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art. 17, a costituire il diritto di superficie a

favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul terreno di cui in premessa, ad eccezione di un'area delle dimensioni di m. 65.00 x 5,00 indicata nell'allegata planimetria catastale che resterà nella disponibilità del promittente, individuati insindacabilmente dal promissario in funzione delle esigenze progettuali e dei vincoli di qualsiasi natura che dovessero interessare l'area. Il presente preliminare riguarderà la realizzazione di un progetto avente ad oggetto la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, di moduli fotovoltaici, strutture di supporto, inverter, cabine, quadri elettrici, cabina di connessione alla rete elettrica, viabilità di servizio ed eventuali altre opere accessorie per rendere l'impianto idoneo all'uso cui è destinato). Il promissario garantisce che le attività che esplicherà in forza del presente contratto e del contratto definitivo, sono in regola con le normative riflettenti il diritto alla salvaguardia della salute, nonché con tutte le altre normative in materia. Il promissario, pertanto, esonera fin d'ora il promittente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissario, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) Il promittente dichiara espressamente che il lotto di terreno di cui in premessa:

a. è di sua esclusiva proprietà e ne garantisce la legittima provenienza, nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa

documentazione a richiesta del promissario.

H

- b. è libero da vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.
- c. rimarrà nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera
 A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.
- Art.4) Il promittente dichiara che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola;
- Art.5) Fino alla stipula del Contratto definitivo, il promittente continuerà a coltivare e utilizzare liberamente il lotto di terreno. Tuttavia il promittente si obbliga a consentire sin da ora e sino alla costituzione del contratto definitivo, al promissario, previo preavviso, anche telefonico, almeno sette giorni prima, di accedere al lotto di terreno di cui in premessa a proprio ed insindacabile giudizio al fine di procedere a tutti i rilievi del caso e di installarvi le attrezzature necessarie per compiere le analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto e di svolgere tutte le attività di analisi in loco (sopralluoghi, analisi, misurazioni, indagini topografiche, geologiche ecc.) salvo l'obbligo di indennizzare entro tre mesi dalla constatazione del danno da avvenire per iscritto da parte del promittente, i danni arrecati alle colture e alla produttività del lotto di terreno stesso a causa delle attività sopra descritte, in maniera proporzionale alla superficie di coltura danneggiata secondo il valore di mercato al momento del verificato danno; si conviene che l'impossibilità di compiere analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto su tutta l'area interessata dal lotto di terreno, anche per cause

non imputabili al promittente, attribuirà al promissario la facoltà di recedere dal contratto.

Art.6) Il promittente si obbliga, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavidotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua proprietà.

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie il promissario potrà intraprendere tutti i lavori necessari alla costruzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il raggiungimento dell'impianto fotovoltaico, previo accordo con il promittente e con l'impegno del promissario di ridurre al minimo i disagi al promittente in relazione alle attività agrozootecniche di coltivazione e/o allevamento da questi eventualmente svolti sui lotti di terreno che non sono oggetto del diritto di superficie.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù, il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per il promittente di costituire il diritto di superficie, per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro il 30/04/2021, salvo proroghe in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative; il promissario ed il promittente di comune accordo, convengono che la data prevista per la sottoscrizione del o dei contratti definitivi potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le condizioni ed i tempi di

de

pagamento previsti nel presente contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario.

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie e dei diritti di servitù ad esso collegati, come sopra specificato, è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni trenta, decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo; le Parti si impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo, l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del/dei Contratto stesso.

Art.11) Il promittente riconosce al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa, ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora il promittente intenda vendere, dovrà informare per iscritto il promissario delle condizioni particolare l'area economiche offerte dal terzo,indicando in interessata, l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi provvedere al pagamento del prezzo di vendita. Qualora il promissario non accetta le condizioni concordate per la vendita e quindi non eserciti il diritto di prelazione, esso non potrà opporre alcun eccezione e la vendita non sarà in nessun caso subordinata al suo assesnso sull'acquirente individuato. Al rispetto delle clausole del presente contratto saranno obbligati tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo del promittente.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo, il promittente non potrà erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o

pregiudicare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.13) In ogni caso il promittente si obbliga, per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui all'Art 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) Quale corrispettivo annuale per la costituzione del diritto di superficie, le parti convengono sin d'ora che esso sarà costituito da un importo pari ad € 3.000,00 (tremila/euro) per ettaro occupato dall'impianto fotovoltaico, dell'anno di riferimento; la prima rata sarà corrisposta, in unica soluzione, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto reale di superficie. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. Il mancato pagamento di una annualità farà cadere nel nulla il presente contratto. A garanzia del puntuale pagamento del canone il promissario si impegna a rilasciare, all'atto di stipula del contratto definitivo, idonea fideiussione assicurativa, per tre anni di canone con obbligo di rinnovo con cadenza triennale e fino alla scadenza del contratto.

Art.15) Nel caso di stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù come precisato all'Art. 6, il promissario manleverà il promittente da tutti i danni che potranno essere arrecati a terzi ed ai terreni confinanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, esonerando nel contempo il promittente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Pifoli);

M

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù, le Parti concordano sin d'ora che il promissario si obbliga, entro sei mesi, al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie o di intervenuta risoluzione del contratto; pertanto, tutti gli impianti, le attrezzature e quant'altro installato sia in superficie che sottostanti, verranno rimossi e rimarranno di proprietà del promissario, con bonifica dello stesso nel caso in cui dovesse risultare inquinato. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, il promissario si impegna, contestualmente alla stipula del contratto definitivo, a rilasciare idonea fideiussione assicurativa con cadenza triennale e fino alla scadenza del contratto, rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa;
- la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici e/o, comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse; a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure amministrative necessarie ed il promittente si obbliga sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari perché richiesti dalla procedura.

Art.18) Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente Contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del Contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, avveratesi le condizioni riportate nell'Art.17, il promittente si rifiuti in modo ingiustificato di procedere alla stipulazione del Contratto definitivo di trasferimento del diritto di superficie o di costituzione dei diritti di servitù, il promissario potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del promissario al risarcimento dei danni.

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, il promittente consente al promissario, qualora lo ritenga necessario, previa comunicazione, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, fermo restando il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art.5, 14 e 16 di cui sopra.

Art.21) Il promissario potrà cedere questo Contratto, con tutti i diritti e tutte le obbligazioni, ad una già costituita società di gestione. La cessione della convenzione alla società con contestuale liberazione da tutti gli obblighi maturandi da tal momento, sarà efficace nel momento in cui la società terza subentrante nella gestione dell'impianto faccia pervenire al promissario relativa dichiarazione scritta, con la quale si assume tutte le obbligazioni derivanti dalla presente scrittura privata. In ogni caso, il promissario non viene esonerato dall'adempimento delle obbligazioni assunte con

Youldi

M

questa convenzione e maturate nei confronti del promittente fino al momento della cessione.

Art.22) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta, peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico del promittente; mentre tutte le imposte relative all'impianto fotovoltaico ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

Art.23) Il presente Contratto e tutte le informazioni che il promittente ottenga dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

Art.24) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo al promittente, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003, come di volta in volta attuato integrato e modificato. Il promittente dà altresì atto, di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai dati personali del promittente (in seguito "dati") acquisiti in sede di negoziazione, conclusione o esecuzione della presente scrittura privata il promissario garantisce che:

- a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile;
- b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Art.25) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da conservare, per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.26) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.27) Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, le Parti stabiliscono -che queste verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale competente per territorio. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice

civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 12 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A): planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO/21/02/2019

IL PROMITTENTE

IL PROMISSARIO ENERGIE PINNOVABILI SRL (L'AMMINISTRATORE UNICO)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003

Titolare del	ENERGIE RINNOVABILI SRL
Trattamento:	
Indirizzo:	Torremaggiore, C.so Matteotti n. 227

AMMINISTRATORE UNICO: ANGELORO IVANO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all'amministrazione del personale dipendente e all'elaborazione delle retribuzioni.

Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall'art.4 c.1 lett. d) e art. 26 del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:

lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l'adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l'adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l'origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l'applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato "sensibile" dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa.

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

Diritti: Estratto in allegato della presente degli artt. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti


- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanzadei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

ENERGIE RINNOVABILI SRL



	96	ı
		i
		İ
		:
		1
		1
		İ
		İ
		ï
		1
		1
		-
		Ì
		ì
•		1
	·	
		i
		į
		1
		-
		1
		-
		-
		ļ
		ļ
		į
•		:
		!
		ĺ
		- 1

Bure Junta

SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra:

-Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ENERGIE RINNOVABILI SRL con sede legale in Torremaggiore al C.so Matteotti n. 227 C.F. e P. IVA 03554280713, srlenergierinnovabili@pec.it, (di seguito promissario)

E

- Il Sig. Barone Fernando – CF: BRN FNN49B01G604T nato a Pietramontecorvino il 01.02.1949 e residente in Foggia, al Viale Francia, 40/B, e la Sig.ra Creatore Lorenza (C.F.: CRTLNZ52L57H643K), nata a Rutigliano (BA) il 17.07.1952 e residente in Foggia, al Viale Francia, 40/B (di seguito promittenti)

Premesso che

1a- Il sig. Barone Fernando, unitamente alla di lui coniuge Sig.ra Creatore Lorenza (di seguito promittenti), di ulteriori appezzamenti di terreno qui di seguito riportati

Comune	F°	P.lla	Porz.	Superficie		
				ha	а	ca
Manfredonia	129	275		1	11	37

Esteso, quindi, complessivamente per ha. 1.11.37;

2- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL, che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili e testate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi



Lace &

tecnico-commerciali con le principali società europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha all'uopo manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti all'installazione di impianti agro fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;

3-In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissario ha rappresentato ai promittenti che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto dei promittenti a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti dei promittenti, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14, per i quali il promissario resta obbligato in solido con il terzo subentrante

TUTTO CIO' PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1) I promittenti promettono e si obbligano, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art 17, a costituire il diritto di superficie

De la companya della companya della companya de la companya della
need Re

a favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul lotto di terreno di cui in premessa, per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica.

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissario, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) I promittenti dichiarano espressamente che i lotti di terreno:

- a. di cui al punto 1a sono di proprietà per la quota di ½ cadauno dei Sigg.ri Barone Fernando e Creatore Lorenza, i quali ne garantiscono la legittima provenienza,nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa documentazione a richiesta del promissario.
- b. sono liberi da vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.
- c. rimarranno nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.

Art.4) I promittenti dichiarano che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola;

(M

Lace (

Art.5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata i promittenti si obbligano, previa comunicazione telefonica a consentire sin da ora e sino alla costituzione del Contratto definitivo, al promissario di accedere al lotto di terreno di cui in premessa al fine di procedere a tutti i rilievi del caso.

Art.6) I promittenti si obbligano, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavidotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua proprietà e confinanti con quelli oggetto del diritto di superficie che saranno individuati di comune accordo tra le Parti. Nel caso in cui le opere accessorie ricadano su quote di terreno di proprietà dei promittenti non oggetto del presente preliminare, le parti addiverranno alla stipula di ulteriore contratto costitutivo di servitù o di diritto di superficie con indennizzo/canone separato, in base alla estensione del terreno utile all'esercizio delle servitù di passaggio per viabilità di servizio, di cavidotto o alla installazione di cabina o di quant'altro utile all'esercizio dell'impianto, considerate anche le zone di rispetto. Si conviene che tale atto, avrà durata analoga al principale oggetto del presente preliminare e che i diritti a costituirsi saranno a esclusivo beneficio dell'impianto fotovoltaico e non utilizzabili per altri fini.

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù (di passaggio, di elettrodotto, di cavidotto), come sopra precisato, i promittenti riconosceranno al promissario, senza null'altro a pretendere il diritto di intraprendere sull'intera estensione del lotto di terreno, tutti i lavori necessari alla costruzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il raggiungimento dell'impianto fotovoltaico, previo accordo con i promittenti. Nel caso in cui la stipula del definitivo e quindi la installazione del fotovoltaico avvenga in periodo

4

They De

di raccolta della coltura in campo, il promissario si obbliga a corrispondere ai promittenti l'equivalente delle spese investite nonché il mancato raccolto. Nel caso invece, in cui il prodotto non sia ancora in fase di raccolta si obbliga al versamento delle sole spese. Nulla, invece, sarà dovuto se il campo è libero.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù,il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per i promittenti di costituire il diritto di superficie e le relative servitù indicate all'Art 6, ossia il contratto definitivo sul lotto individuato in premessa e il contratto eventuale su quote di terreno sempre di proprietà dei promittenti, ma facenti parte di altri appezzamenti e per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro il 31/12/2023, salvo la concessione di un'unica proroga della durata massima di un anno, da riconoscere in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative; il promissario ed i promittenti di comune accordo, convengono che la data prevista per la sottoscrizione del o dei contratti definitivi potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le condizioni ed i tempi di pagamento previsti nel presente contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario.

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie e dei diritti di servitù ad esso collegati, come sopra specificato, è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni 32 (trentadue), decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo, le Parti si impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo,l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del/dei Contratto stesso..

home femme

Art.11) I promittenti riconoscono al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa, ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora i promittenti intendano vendere, dovranno informare per iscritto il promissario delle condizioni economiche offerte dal terzo, indicando in particolare l'area di terreno interessata, l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi, provvedere al pagamento del prezzo di vendita.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo e per tutta la durata di quest'ultimo, come indicata al precedente Art 10, i promittenti non potranno erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o pregiudicare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.13) In ogni caso i promittenti si obbligano ,per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui all'Art 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) Il corrispettivo spettante alla parte promittente per la concessione del diritto di superficie, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà derivati dallo stesso e delle diminuende capacità produttive del terreno come conseguenza diretta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, viene così determinato:

Lover C

€/ha 3.000,00 per ettaro;

La prima rata sarà corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto reale di superficie. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. Il mancato pagamento anche di una sola rata determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1458 c.c., fatto salvo il diritto dei promittenti al risarcimento del danno. A garanzia del puntuale adempimento di pagamento del canone, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento, la parte acquirente il diritto di superficie rilascerà alla parte venditrice apposita fideiussione bancaria stipulata con un accreditato istituto bancario nazionale per un importo pari ad una annualità del canone di diritto di superficie. Tale fideiussione sarà rinnovata annualmente fino alla scadenza del contratto. Il mancato rinnovo della fideiussione determinerà il diritto dei promittenti a richiedere la risoluzione del contratto.

Art.15) Nel caso di stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù come precisato all'Art. 6, il promissario manleverà i promittenti da tutti i danni che potranno essere arrecati a terzi ed ai terreni confinanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù, le Parti concordano sin d'ora che il promissario si obbliga al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie e di servitù; pertanto,tutti gli impianti, le attrezzature e quant'altro installato sia in superficie che sottostanti, verranno rimossi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e rimarranno di proprietà del promissario, che provvederà alla bonifica del terreno a cura e spese della promissaria. A

naredmunch

de

freeh



Barne family

A

garanzia dell'impegno alla rimozione, svellimento e asporto dei pannelli fotovoltaici, delle cabine, dei cavidotti e di quant'altro costruito al fine di rendere produttivo l'impianto, il promissario si impegna a rilasciare idonea fideiussione bancaria all'atto della stipula del definitivo.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa;
- la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici e/o,comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse; a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure amministrative necessarie ed i promittenti si obbligano sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari qualora richiesti dalla procedura.

Art.18) Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente Contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del Contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, avveratesi le condizioni riportate nell'Art.17, i promittenti si rifiutino in modo ingiustificato di procedere alla stipulazione del Contratto definitivo di trasferimento del diritto di superficie o di costituzione dei diritti di servitù, il promissario potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 del

Radu Jennih

Codice Civile, fatto salvo,in ogni caso, il diritto del promissario al risarcimento dei danni.

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, i promittenti consentono al promissario, qualora lo ritenga necessario, previa comunicazione, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art.5, 14 e 16 di cui sopra. In caso di trasferimento in capo a terzi finanziatori o ad altri soggetti, della posizione contrattuale o di cessione del contratto dopo la stipula dei contratti definitivi, il promissari rimarrà obbligato in solido per l'adempimento del pagamento dei canoni e degli indennizzi.

Art.21) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta,peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico dei promittenti; mentre tutte le imposte relative all'impianto fotovoltaico ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

Art.22) Il presente Contratto e tutte le informazioni che i promittenti ottengano dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

Art.23) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo ai promittenti, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto

Men

forent Rec

Barak Humb

a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto,ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile;

nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003 ss.mm.ii. I

promittenti danno altresì atto di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta

Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da

parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il

consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati

in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari

alla sua esecuzione. In relazione ai dati personali dei promittenti (in seguito "dati")

acquisiti in sede di negoziazione, conclusione o esecuzione della presente scrittura

privata il promissario garantisce che:

b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Art.24) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da

foresy De

conservare,per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.25) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.26) Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, le Parti stabiliscono che queste verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale competente per territorio. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 11 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A): planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO 10 01 61

I PROMITTENTI

IL PROMISSARIO ENERGIE RINNOMABILI SRL (L'AMMINISTRATORE UNICO)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003

Titolare del	ENERGIE	RINNOVABILI	SRL
Trattamento:			
Indirizzo:	Torremaggi	ore, C.so Matteotti	n. 227

AMMINISTRATORE UNICO: ANGELORO IVANO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all'amministrazione del personale dipendente e all'elaborazione delle retribuzioni.

Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall'art.4 c.1 lett. d) e art. 26 del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:

lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l'adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l'adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l'origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l'applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato "sensibile" dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa.

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

Diritti: Estratto in allegato della presente degli artt. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:


De

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanzadei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

ENERGIE RINNOVABILI SRL









CODICE BRNFNW498016604T

COGNOME BARONE FERNANDO

LUGGO DE PIETRANONTECORVINO

provincia F6

DATADINASCITA 01/02/49

Comome CREATORE
Nome. LORENZA
nato il. 17/07/1952
(atto n. 149 P. I. S. A.)
a RUTIGLIANO(BA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza Foggia
Via. VIALE FRANCIA 11.40 B
Stato civile
Professione INSEGNANTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 157 cm
Capelli BIONDI
Occhi CASTANI
Segni particolari









I will be the time of the

SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra:

-Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ENERGIE RINNOVABILI SRL con sede legale in Torremaggiore al C.so Matteotti n. 227 C.F. e P. IVA 03554280713, srlenergierinnovabili@pec.it, (di seguito promissario)

F

- Il Sig. Di Fiore Antonio – CF: DFRNTN63A27D643X nato a Foggia il 27.01.1963 e residente in Foggia, alla Via Lenotti, 129, e la Sig.ra Di Fiore Maria Michela (C.F.: DFRMMC61A41D643Y), nata a Foggia (FG) il 01.01.1961 e residente in Foggia, alla Via Paolo Telesforo, 92/B, nella qualità di eredi della Sig.ra Barone Maria Giuseppa (C.F.: BRN MGS 35S50G604M), nata a Pietramontecorvino il 10.11.1935 e deceduta in Foggia in data 27.01.2021 senza lasciare testamento (di seguito promittenti)

Premesso che

1a- I sigg.ri Di Fiore Antonio e Di Fiore Maria Michela dichiarano di essere gli unici eredi della Sig.ra Barone Maria Giuseppa, quale figli della stessa e che sono in corso tutte le formalità necessarie per il perfezionamento della successione ereditaria. Nell'asse ereditario sono ricompresi i seguenti appezzamenti di terreno qui di seguito riportati

Comune	F°	P.lla	Porz.	Superficie		
				ha	а	ca
Manfredonia	101	32		0	44	95
Manfredonia	101	33			01	40
Manfredonia	129	387		2	24	25

Esteso, quindi, complessivamente per ha. 2.70.60

2- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL, che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la



oili e cordi nelli getti e di della

M. Michael D. M.

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili e testate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi tecnico-commerciali con le principali società europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha all'uopo manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti all'installazione di impianti agro fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;

3-In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissario ha rappresentato ai promittenti che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto dei promittenti a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti dei promittenti, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14, per i quali il promissario resta obbligato in solido con il terzo subentrante

TUTTO CIO' PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

der

Art. 1) I promittenti promettono e si obbligano, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art 17, a costituire il diritto di superficie a favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul lotto di terreno di cui in premessa, per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica.

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissario, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) I promittenti dichiarano espressamente che i lotti di terreno:

- a. di cui al punto 1 sono caduti in successione e dunque di esclusiva proprietà dei Sigg.ri Di Fiore Antonio e Di Fiore Maria Michela, i quali ne garantiscono la legittima provenienza, nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa documentazione a richiesta del promissario.
- b. sono liberi da vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.
- c. rimarranno nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.

W

OL M. M. W. W. D. War

Art.4) I promittenti dichiarano che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola;

Art.5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata i promittenti si obbligano, previa comunicazione telefonica a consentire sin da ora e sino alla costituzione del Contratto definitivo, al promissario di accedere al lotto di terreno di cui in premessa al fine di procedere a tutti i rilievi del caso.

Art.6) I promittenti si obbligano, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavidotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua proprietà e confinanti con quelli oggetto del diritto di superficie che saranno individuati di comune accordo tra le Parti. Nel caso in cui le opere accessorie ricadano su quote di terreno di proprietà dei promittenti non oggetto del presente preliminare, le parti addiverranno alla stipula di ulteriore contratto costitutivo di servitù o di diritto di superficie con indennizzo/canone separato, in base alla estensione del terreno utile all'esercizio delle servitù di passaggio per viabilità di servizio, di cavidotto o alla installazione di cabina o di quant'altro utile all'esercizio dell'impianto, considerate anche le zone di rispetto. Si conviene che tale atto, avrà durata analoga al principale oggetto del presente preliminare e che i diritti a costituirsi saranno a esclusivo beneficio dell'impianto fotovoltaico e non utilizzabili per altri fini.

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù (di passaggio, di elettrodotto, di cavidotto), come sopra precisato, i promittenti riconosceranno al promissario, senza null'altro a pretendere il diritto di intraprendere sull'intera estensione del lotto di terreno, tutti i lavori necessari alla costruzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il

M

raggiungimento dell'impianto fotovoltaico, previo accordo con i promittenti. Nel caso in cui la stipula del definitivo e quindi la installazione del fotovoltaico avvenga in periodo di raccolta della coltura in campo, il promissario si obbliga a corrispondere ai promittenti l'equivalente delle spese investite nonché il mancato raccolto. Nel caso invece, in cui il prodotto non sia ancora in fase di raccolta si obbliga al versamento delle sole spese. Nulla, invece, sarà dovuto se il campo è libero.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù,il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per i promittenti di costituire il diritto di superficie e le relative servitù indicate all'Art 6, ossia il contratto definitivo sul lotto individuato in premessa e il contratto eventuale su quote di terreno sempre di proprietà dei promittenti, ma facenti parte di altri appezzamenti e per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro il 31/12/2023, salvo la concessione di un'unica proroga della durata massima di un anno, da riconoscere in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative; il promissario ed i promittenti di comune accordo, convengono che la data prevista per la sottoscrizione del o dei contratti definitivi potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le condizioni ed i tempi di pagamento previsti nel presente contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario.

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie e dei diritti di servitù ad esso collegati, come sopra specificato, è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni 32 (trentadue), decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo, le Parti si

A.

In Michela Di Mise

impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo, l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del/dei Contratto stesso..

Art.11) I promittenti riconoscono al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa,ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora i promittenti intendano vendere, dovranno informare per iscritto il promissario delle condizioni economiche offerte dal terzo, indicando in particolare l'area di terreno interessata,l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi, provvedere al pagamento del prezzo di vendita.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo e per tutta la durata di quest'ultimo, come indicata al precedente Art 10, i promittenti non potranno erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o pregiudicare la realizzazione,l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.13) In ogni caso i promittenti si obbligano ,per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui all'Art 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) Il corrispettivo spettante alla parte promittente per la concessione del diritto di superficie, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà derivati dallo stesso e delle

191

S. Che W. W. W. W. B. University

diminuende capacità produttive del terreno come conseguenza diretta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, viene così determinato:

- €/ha 3.000,00 per ettaro;

La prima rata sarà corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto reale di superficie. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. Il mancato pagamento anche di una sola rata determinerà la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1458 c.c., fatto salvo il diritto dei promittenti al risarcimento del danno. A garanzia del puntuale adempimento di pagamento del canone, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento, la parte acquirente il diritto di superficie rilascerà alla parte venditrice apposita fideiussione bancaria stipulata con un accreditato istituto bancario nazionale per un importo pari ad una annualità del canone di diritto di superficie. Tale fideiussione sarà rinnovata annualmente fino alla scadenza del contratto. Il mancato rinnovo della fideiussione determinerà il diritto dei promittenti a richiedere la risoluzione del contratto.

Art.15) Nel caso di stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù come precisato all'Art. 6, il promissario manleverà i promittenti da tutti i danni che potranno essere arrecati a terzi ed ai terreni confinanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù, le Parti concordano sin d'ora che il promissario si obbliga al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie e di servitù; pertanto,tutti gli

V. Com M. Mille A Ym

impianti, le attrezzature e quant'altro installato sia in superficie che sottostanti, verranno rimossi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e rimarranno di proprietà del promissario, che provvederà alla bonifica del terreno a cura e spese della promissaria. A garanzia dell'impegno alla rimozione, svellimento e asporto dei pannelli fotovoltaici, delle cabine, dei cavidotti e di quant'altro costruito al fine di rendere produttivo l'impianto, il promissario si impegna a rilasciare idonea fideiussione bancaria all'atto della stipula del definitivo.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa;
- la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici e/o,comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse; a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure amministrative necessarie ed i promittenti si obbligano sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente necessari qualora richiesti dalla procedura.

Art.18) Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente Contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del Contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, avveratesi le condizioni riportate nell'Art.17, i promittenti si rifiutino in modo ingiustificato di procedere alla stipulazione del Contratto definitivo di

O CAR M. M. M. M. M. M. M.

trasferimento del diritto di superficie o di costituzione dei diritti di servitù, il promissario potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile, fatto salvo,in ogni caso, il diritto del promissario al risarcimento dei danni.

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, i promittenti consentono al promissario, qualora lo ritenga necessario, previa comunicazione, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art.5, 14 e 16 di cui sopra. In caso di trasferimento in capo a terzi finanziatori o ad altri soggetti, della posizione contrattuale o di cessione del contratto dopo la stipula dei contratti definitivi, il promissari rimarrà obbligato in solido per l'adempimento del pagamento dei canoni e degli indennizzi.

Art.21) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta,peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico dei promittenti; mentre tutte le imposte relative all'impianto fotovoltaico ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

Art.22) Il presente Contratto e tutte le informazioni che i promittenti ottengano dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

W. Welle D. Mer

Art.23) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo ai promittenti, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003 ss.mm.ii. I promittenti danno altresì atto di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere,con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai dati personali dei promittenti (in seguito "dati") acquisiti in sede di negoziazione,conclusione o esecuzione della presente scrittura privata il promissario garantisce che:

- a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto,ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile;
- **b)** il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Art.24) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa

A

diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da conservare,per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.25) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.26) Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, le Parti stabiliscono che queste verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale competente per territorio. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 11 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A): planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO

I PROMITTENTI

IL PROMISSARIO ENERGIE RINNOVABILI SRL (L'AMMINISTRATORE UNICO)

11

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003

Titolare del	ENERGIE RINNOVABILI SRL
Trattamento:	
Indirizzo:	Torremaggiore, C.so Matteotti n. 227

AMMINISTRATORE UNICO: ANGELORO IVANO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all'amministrazione del personale dipendente e all'elaborazione delle retribuzioni.

Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall'art.4 c.1 lett. d) e art. 26 del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:

lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l'adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l'adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l'origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l'applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato "sensibile" dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa .

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

Diritti: Estratto in allegato della presente degli artt. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanzadei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

ENERGIE RINNOVABILI SRL



é.

13. 17/10/24 17/10/24 17/10/24 12.71 0197004109 01 A14532921



in the second





PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. DI FIORE
- 2. MARIA MICHELA
- 3. 01/01/61 FOGGIA (FG)
- 4a. 11/12/2018 4c. MIT-UCO 4b. 01/01/2024 5. U15H73866S

AH 8154891 12, 71 PG2121225T01



-



SCRITTURA PRIVATA DI UN PRELIMINARE PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE DI SUPERFICIE

Tra i qui comparenti:

da una parte

- Dott. Ivano Angeloro, nato a Torremaggiore il 17/01/1964 nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della IPC PUGLIA S.R.L. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) via Aterno n.108 CAP 66020 C.F. e P. IVA 04217120718, ipcpugliasrl@pec.it

dall'altra parte

- Barone Matteo – CF: BRNMTT42P11G604X nato a Pietramontecorvino (FG) il - 11/09/1942 e residente in Foggia, alla via Fiorello La Guardia n.6 e la Sig.ra Palumbo Franca C.F. PLMFNC48C49G131L, nata ad Orta Nova (FG) il 09/03/1948 e residente in Foggia alla via Fiorello La Guardia n.6.

si premette

1- I Sig.ri Barone Matteo e Palumbo Franca, che d'ora in avanti verranno indicati come "promittenti", sono proprietari di un lotto di terreno, composto da una serie di particelle che di seguito si elencano:

Comune	F°	P.lla	Superficie		
			ha	а	ca
Manfredonia (FG)	129	298	01	00	81
Manfredonia (FG)	129	297	01	00	80
Manfredonia (FG)	129	276	01	00	78
Manfredonia (FG)	129	145	01	25	80

Esteso, quindi, complessivamente per ha 04.28.19;

Bown MAC

Polunt? France

2- Che la ENERGIE RINNOVABILI SRL che d'ora in avanti verrà indicata come "promissario", ha tra le sue finalità statutarie quella di promuovere iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con apporto di tecnologie affidabili e testate per lo sfruttamento, in particolare, dell'energia solare anche mediante accordi tecnico-commerciali con le principali società europee di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ha, all'uopo, manifestato interesse specifico allo sviluppo di progetti inerenti l'installazione di impianti agro fotovoltaici, proponendo al promittente di sottoporre il lotto di terreno sopra individuato ad analisi volte alla determinazione della fattibilità tecnico-economica dei progetti medesimi;

3- In relazione all'esigenza di procedere ad un finanziamento, il promissario ha rappresentato al promittente che potrebbe essere necessario trasferire in capo ai terzi finanziatori o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto e che pertanto, è opportuno prevedere nel testo del Contratto una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del promittente a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza del presente Contratto privato e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui al successivo Art 14.

TUTTO CIO' PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI

Come sopra costituite e rappresentate

Su om Mario Segue

Valumbo 2 France

Art. 1) I promittenti promettono e si obbligano, purché si avverino le condizioni di cui in premessa e meglio specificate al successivo Art 17, a costituire il diritto di superficie a favore del promissario, il quale si obbliga ad accettare, per sé o per persona, ente o società da nominare nel Contratto definitivo, sul lotto di terreno di cui in premessa, per la costruzione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica integrato con impianto olivicolo super-intensivo.

Nel Contratto definitivo di diritto di superficie, verranno inserite, ai fini della remunerazione dello stesso, solo le effettive superfici, individuate insindacabilmente dal promissario, al netto di eventuali vincoli o impedimenti di qualsiasi natura che dovessero emergere durante la progettazione esecutiva

Art.2) Il diritto di superficie sul lotto di terreno di cui in premessa individuato dal promissario, consisterà nella facoltà di posizionare al di sopra del terreno l'impianto fotovoltaico ed i relativi componenti accessori, nonché, se necessario, al di sotto del terreno ad una profondità non inferiore a mt. 1,5, il cavidotto di collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche.

Art.3) Il promittente dichiara espressamente che il lotto di terreno di cui in premessa:

a. è di sua esclusiva proprietà e ne garantisce la legittima provenienza, nonché la conformità alle vigenti norme urbanistiche, obbligandosi a fornire la relativa documentazione a richiesta del promissario.

4

b. è libero da vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, nonché da oneri fiscali in genere che possano inficiare la validità del diritto di superficie.

Barone Matt,

Palumbo France

c. rimarrà nello stato di fatto in cui si trova e così come visto, accettato ed identificato anche nella planimetria allegata al presente accordo sotto la lettera A, da parte del promissario, sino alla costituzione del diritto di superficie e per tutta la durata del Contratto definitivo.

Art.4) Il promittente dichiara che il terreno oggetto del presente contratto è di natura agricola;

Art.5) Con la sottoscrizione della presente scrittura privata il promittente si obbliga, previa comunicazione telefonica a consentire sin da ora e sino alla costituzione del Contratto definitivo, al promissario di accedere al lotto di terreno di cui in premessa al fine di procedere a tutti i rilievi del caso.

Art.6) Il promittente si obbliga, inoltre, sin da ora a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione delle servitù di passaggio e di cavidotto e di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui lotti di terreno di cui alla premessa di sua proprietà e confinanti con quelli oggetto del diritto di superficie che saranno individuati di comune accordo tra le Parti. Nel caso in cui le opere accessorie ricadano su quote di terreno di proprietà del promittente non oggetto del presente preliminare, le parti addiverranno alla stipula di ulteriore contratto costitutivo di servitù o di diritto di superficie con indennizzo/canone separato, in base alla estensione del terreno utile all'esercizio delle servitù di passaggio per viabilità di servizio, di cavidotto o alla installazione di cabina o di quant'altro utile all'esercizio dell'impianto, considerate anche le zone di rispetto. Si conviene che tale atto, avrà durata analoga al principale oggetto del presente preliminare e che i diritti a costituirsi saranno a esclusivo beneficio dell'impianto fotovoltaico e non utilizzabili per altri fini.

all

Bousne Matt.

Tolumbo France

Art.7) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù (di passaggio, di elettrodotto, di cavidotto), come sopra precisato, il promittente riconoscerà al promissario, senza null'altro a pretendere il diritto di intraprendere sull'intera estensione del lotto di terreno, tutti i lavori necessari alla costruzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa, nonché di realizzare eventuali opere per il raggiungimento dell'impianto agro-fotovoltaico, previo accordo con il promittente. Nel caso in cui la stipula del definitivo e quindi la installazione del fotovoltaico avvenga in periodo di raccolta della coltura in campo, il promissario si obbliga a corrispondere al promittente l'equivalente delle spese investite nonché il mancato raccolto. Nel caso invece, in cui il prodotto non sia ancora in fase di raccolta si obbliga al versamento delle sole spese. Nulla, invece, sarà dovuto se il campo è libero.

Art.8) Con la stipula del Contratto definitivo di superficie e delle relative servitù, il promissario avrà la facoltà di accedere al fondo solo per realizzare la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse e gli altri interventi previsti dall'Art 7.

Art.9) Il Contratto definitivo avente ad oggetto l'obbligo per il promittente di costituire il diritto di superficie e le relative servitù indicate all'Art 6, ossia il contratto definitivo sul lotto individuato in premessa e il contratto eventuale su quote di terreno sempre di proprietà del promittente, ma facenti parte di altri appezzamenti e per il promissario di accettare nei modi sopra indicati, dovrà essere stipulato entro il 31/12/2024, salvo proroghe della durata massima di un anno, da riconoscere in caso di ritardo nella concessione delle autorizzazioni amministrative; il promissario ed il promittente di comune accordo, convengono che la data prevista per la sottoscrizione del o dei contratti definitivi potrà essere anticipata su richiesta del promissario, ferme restando le

Bus - Mith

Jelumbo France

4

condizioni ed i tempi di pagamento previsti nel presente contratto preliminare; le spese per l'atto notarile saranno a carico del promissario.

Art.10) La durata del costituendo diritto di superficie e dei diritti di servitù ad esso collegati, come sopra specificato, è fin d'ora convenuta tra le Parti in anni 32 (trentadue), decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto definitivo, ferma restando la durata delle servitù che sarà necessario costituire a favore del competente gestore di rete (Terna S.p.a.) che potranno essere perpetue e inamovibili, le Parti si impegnano a trattare, entro due anni prima della data di scadenza indicata nel Contratto definitivo, l'eventuale rinnovo ed aggiornamento del/dei Contratto stesso..

Art.11) Il promittente riconosce al promissario il diritto di prelazione sull'acquisto del proprio lotto di terreno di cui in premessa, ove decidesse di alienarlo a terzi; qualora il promittente intenda vendere, dovrà informare per iscritto il promissario delle condizioni economiche offerte dal terzo, indicando in particolare l'area di terreno interessata, l'ammontare del prezzo di vendita, i termini e le modalità offerte per il pagamento del prezzo; il promissario potrà comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e dovrà, nei trenta giorni successivi provvedere al pagamento del prezzo di vendita.

Art.12) Dalla sottoscrizione del presente Contratto preliminare sino alla stipula del Contratto definitivo e per tutta la durata di quest'ultimo, come indicata al precedente Art 10, il promittente non potrà erigere sui lotti di terreno alcuna opera, manufatto o installazione che possa ridurre l'irraggiamento solare sul fondo e/o pregiudicare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Borone M. A.

Pelumbs France

Art.13) In ogni caso il promittente si obbliga, per il caso di trasferimento del lotto di terreno a terzi a qualunque titolo e salvo il diritto di prelazione di cui all'Art 11, a rendere opponibile l'obbligo di non fare di cui all'Art 12 ai terzi in questione mediante opportune previsioni contrattuali, salvo il risarcimento del danno.

Art.14) Il corrispettivo spettante alla parte promittente per la concessione del diritto di superficie, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà derivati dallo stesso e delle diminuende capacità produttive del terreno come conseguenza diretta dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, viene così determinato:

- €/ha 3.000,00 per ettaro occupato;

La prima rata sarà corrisposta contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento del diritto reale di superficie. Le successive ad ogni anniversario dell'evento. Tale importo verrà rivalutato ogni anno sulla base del tasso d'inflazione rilevato dall'ISTAT. Il mancato pagamento di una annualità farà cadere nel nulla il presente contratto. A garanzia del puntuale adempimento di pagamento del canone, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento, la parte acquirente il diritto di superficie rilascerà alla parte venditrice apposita polizza fideiussoria bancaria per un importo pari ad una annualità del canone di diritto di superficie. Tale polizza sarà rinnovata annualmente fino alla scadenza del contratto. Le parti di comune accordo stabiliscono che al momento della stipula del Contratto Definitivo potrà essere negoziata di comune accordo una eventuale attualizzazione del canone alle condizioni che verranno definite al momento della stipula del Contratto Definitivo.

Art.15) Nel caso di stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù come precisato all'Art. 6, il promissario manleverà il promittente da tutti i danni che potranno

Bar som MA

Folumbs France

4

essere arrecati a terzi ed ai terreni confinanti in dipendenza della costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa.

Art.16) Nel caso in cui si pervenga alla stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù, le Parti concordano sin d'ora che il promissario si obbliga al ripristino ante operam delle aree alla scadenza del diritto di superficie e di servitù; pertanto, tutti gli impianti, le attrezzature e quant'altro installato sia in superficie ce sottostanti, verranno rimossi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto e rimarranno di proprietà del promissario, che provvederà alla bonifica del terreno a cura e spese della promissaria. A garanzia dell'impegno alla rimozione, svellimento e asporto dei pannelli fotovoltaici, delle cabine, dei cavidotti e di quant'altro costruito al fine di rendere produttivo l'impianto, il promissario si impegna a rilasciare idonea fideiussione bancaria all'atto della stipula del definitivo.

Art.17) L'efficacia del presente Contratto preliminare e, conseguentemente, la stipula del Contratto definitivo di superficie e servitù alle condizioni previste e indicate nella presente scrittura privata, deve intendersi preventivamente condizionata al verificarsi di entrambi i seguenti eventi:

- verifica, da parte del promissario, della fattibilità tecnico-economica dell'impianto fotovoltaico di cui in premessa;
- la positiva conclusione di tutti i relativi iter amministrativi e burocratici e/o, comunque, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse; a tal fine il promissario assume l'obbligo di azionare tutte le procedure amministrative necessarie ed il promittente si obbliga sin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti eventualmente Palumbo Franca necessari perché richiesti dalla procedura.

Buone Duth

Art.18) Resta inteso tra le Parti che in caso di mancato accadimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente Art 17, il presente Contratto preliminare non avrà alcuna efficacia ed il promissario non sarà obbligato alla stipula del Contratto definitivo.

Art.19) Nel caso in cui, avveratesi le condizioni riportate nell'Art.17, il promittente si rifiuti in modo ingiustificato di procedere alla stipulazione del Contratto definitivo di trasferimento del diritto di superficie o di costituzione dei diritti di servitù, il promissario potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del promissario al risarcimento dei danni.

Art.20) In relazione all'esigenza di procedere al finanziamento di cui sopra, il promittente consente al promissario, qualora lo ritenga necessario, previa comunicazione, di trasferire in capo a terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa al presente Contratto, e che il terzo designato subentrerà al promissario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultimo facenti capo nei confronti del promittente, in particolare agli obblighi di cui all'art. 5, 14 e 16 di cui sopra. In caso di trasferimento in capo a terzi finanziatori o ad altri soggetti, della posizione contrattuale o di cessione del contratto dopo la stipula dei contratti definitivi, la promissaria, rimarrà obbligata in solido per adempimento del pagamento dei canoni e degli indennizzi.

Art.21) Tutte le spese del presente Contratto e di quello definitivo, ivi comprese quelle di registrazione e altre relative, saranno a carico del promissario; resta, peraltro, inteso che tutte le imposte relative al lotto di terreno di cui in premessa rimarranno a carico del promittente; mentre tutte le imposte relative all'impianto fotovoltaico ed al diritto di superficie di cui in premessa rimarranno a carico del promissario.

Barane Doff.

Selumbo Florer

dy

Art.22) Il presente Contratto e tutte le informazioni che il promittente ottenga dal promissario per tutta la durata del rapporto devono essere considerate riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano per sé carattere pubblico o vi sia l'espresso consenso da parte del promissario alla loro diffusione.

Art.23) Il promissario si impegna a trattare qualunque dato relativo al promittente, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente Contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 30.6.2003, come di volta in volta attuato, integrato e modificato. Il promittente dà altresì atto, di essere stato edotto di quanto previsto dalla suddetta Legge in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell'interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente Contratto, il consenso al promissario a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione agli stessi, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai dati personali del promittente (in seguito "dati") acquisiti in sede di negoziazione, conclusione o esecuzione della presente scrittura privata il promissario garantisce che:

- a) i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti esclusivamente l'esecuzione del Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile;
- b) il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell'esecuzione del presente Contratto.

In applicazione dell'art 13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196, si allega al presente Contratto apposita informativa (allegato B).

Barome M. L

Polumbo Thomas

Art.24) Si intende che in caso di invalidità, sopravvenuta o originaria, delle clausole del presente Contratto, lo stesso continuerà a rimanere efficace e vincolante tra le Parti in relazione alle clausole non interessate dalla invalidità; dal momento in cui una Parte dovesse informare l'altra circa l'esistenza di una causa di invalidità riguardante tutte o parte delle clausole del presente Contratto, ovvero dal momento in cui tale causa diventasse ufficialmente nota ad entrambe le Parti, le stesse si impegnano a negoziare la sostituzione delle clausole interessate dalla causa di invalidità in modo da conservare, per quanto possibile, il significato economico dell'accordo originariamente raggiunto.

Art.25) Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo raggiunto tra le parti: eventuali modifiche dei termini contrattuali qui previsti potranno avvenire solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Art.26) Tutte le controversie che dovessero insorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente Contratto, le Parti stabiliscono -che queste verranno devolute alla cognizione e decisione esclusiva del Tribunale competente per territorio. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si dichiarano applicabili le norme del codice civile in materia di cessione del contratto, nomina del terzo ed ipoteca sul diritto di superficie.

La presente scrittura privata è composta di nr. 11 pagine e due allegati; essa viene redatta in triplice originale di cui uno da servire per la registrazione.

Allegato A): planimetria del lotto di terreno;

Allegato B): informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n 196.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IL GIORNO 10/02/2021

IL PROMITTENTE

Barne Mil. Ralento Franca

IL PROMISSARIO IPC PUCHIA SRL (L'AMMINISTRA TORE UNICO)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI Art.13 D.Lgs 196/2003

Titolare del	IPC PUGLIA SRL
Trattamento:	
Indirizzo:	San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 108

AMMINISTRATORE UNICO: ANGELORO IVANO

Desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs Le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli usi e consuetudini, in merito all'amministrazione del personale dipendente e all'elaborazione delle retribuzioni.

Dati sensibili oggetto del trattamento: Sono quelli previsti dall'art.4 c.1 lett. d) e art. 26 del D. Lgs. 196/2003 in quanto atti a rivelare:

lo stato di salute, attraverso certificati di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di malattia professionale, di idoneità/inidoneità a determinati lavori, di avviamenti obbligatori; l'adesione ad un sindacato, attraverso la richiesta di trattenuta per quote sindacali o di assunzione di cariche sindacali; l'adesione ad un partito politico, attraverso la richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive; le convinzioni religiose, attraverso la richiesta di fruizione di particolari festività religiose; l'origine razziale ed etnica, attraverso la documentazione necessaria per la costituzione del rapporto di lavoro e per l'applicazione delle leggi che lo regolamentano; nonché ogni altro dato personale considerato "sensibile" dalla legge, il cui trattamento sia necessario ai fini del Suo rapporto di lavoro o della sua risoluzione.

Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.

Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa .

Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento obbligatorio.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.

Diritti: Estratto in allegato della presente degli artt. 7 e 26 del D. Lgs. 196/2003

I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante nei casi previsti dall'art. 26, comma 4 D. Lgs. 196/2003.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

Paludo Hallado
- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 26 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti


1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.


Polimbo France

IPC PUGIJA SRL


TOTAL SECTION FOR THE PARTY MILES IN THE SECTION OF
Cognome BARONE
Nome MATTEO
nato il 11/09/1942
(atto n. 96 P S)
a PIETRAMONTECORVINO(FG)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza Foggia
Via VIA FIORELLO LA GUARDIA n.6
Stato civile ****
Professione PENSIONATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 164.cm
Capelli BIANCHI
Occhi CASTANI
Segni particolari



























IPC Puglia S.r.l.

Via Reinella, s.n.c.

71017 - TORREMAGGIORE (FG)

Oggetto: Cessione contratto preliminare diritto di superficie del 21/02/2019 – addendum del 08/03/2021

RACCOMANDATA A/R

Preg.mo sig. Michele CIFALDI

Via degli Ulivi, 1/F

71043 - Borgo Mezzanone (FG)

Spett.le. Energie Rinnovabili S.r.l.

Corso Matteotti, 227

71017 - Torremaggiore (FG)

Con la presente si comunica che al fine di agevolare le procedure per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul suo lotto di terreno, ubicato in agro di Manfredonia (FG), al Foglio 130, particelle 46, 116, vi è la necessità di trasferire il preliminare di cui all'oggetto e il successivo addendum da lei sottoscritti con Energie Rinnovabili S.r.l., con sede in Torremaggiore, Corso Matteotti n° 227, alla nuova società IPC PUGLIA S.r.l., con sede in Torremaggiore (FG) in Via Reinella s.n.c., di cui l'Amministratore Unico è il Dott. Ivano Angeloro.

La società Energie Rinnovabili S.r.l. rimarrà responsabile in solido con la società IPC PUGLIA S.r.l. fino alla stipula dell'Atto definitivo.

Tanto così come previsto dall'art. 20 del contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie.

Cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti. Torremaggiore, 28/04/2021

ENERGIE RINNOVABILI S.r.I.

IPC PUGLIA S.r.l.

Allegato: Visura Camerale IPC PUGLIA S.R.L.

N. Raccomandata

15001516513-8



Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04000B (EX 8150E) - St. [4] Ed. 09

Si prega	di compilare a c	ura del mitter	nte a macchi	na o in stampa	tello
DESTINATA	Wa Cita	HILM	ete (TEALD	
DESTINATA VIA / PIAZZ	1 56	u UL	V		N° CIV.
C.A.P.	COMUN		G RAN	DVE.	PROV.
MITTENTE VIA / PIAZZ	°C 700	zu'A	SRL		
VIA / PIAZZ	A FE	INELLA			SALE N° CIV.
C.A.P.	COMUN	PEREN	16610	2	PROV.
SERVIZI ACCI	TI	Via aerea	A.R.	8	
Contrassegr casella inter	essata	Assegno €			(in cifre)

Serv.Agg.: AR
Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

I.P.C. Puglia S.r.I.

Via Reinella s.n.c.

71017 Torremaggiore (FG)

Oggetto: cessione contratto preliminare diritto di superficie

Preg.ma Sig.ra

ERES Addolorata Delli Carri

71040 Manfredonia (FG)

Al fine di agevolare le procedure per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul suo lotto di terreno, ubicato in agro di Foggia, al Foglio 102, particella 34 vi è la necessità di trasferire il preliminare di cui all'oggetto da lei sottoscritto in data 13/03/2018 con Energie Rinnovabili S.r.l. con sede in Torremaggiore, Corso Matteotti n.227, alla nuova società I.P.C. Puglia S.r.l. con sede in Torremaggiore via Reinella s.n.c., nella quale le quote societarie sono di proprietà al 95% della stessa Energie Rinnovabili S.r.l. e l'Amministratore Unico è sempre il Dott. Ivano Angeloro.

Tanto cosi' come previsto dall'art. 20 del contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie.

Voglia pertanto sottoscrivere la presente per accettazione.

Cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti.

N.B. Allegato certificato CCIAA

Torremaggiore, li'. 20:11:2018

using Hair Sugle

PER ACCETTAZIONE

FREIN

I.P.C. Puglja S.r.I.



COMUNE DI FOGGIA SERVIZI DEMOGRAFICI e STATISTICA SETTORE STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE

(Atto n. 952 P. II S.B Anno2018)

Il giorno tredici del mese di ottobre dell' anno duemiladiciotto nel Comune di FOGGIA (FG)

È MORTA

Cognome

: DELLI CARRI

Nome

: ADDOLORATA

Altri nomi:

Comune di nascita: FOGGIA (FG)

Data di nascita : 20/08/1957

Si rilascia in esenzione dell' imposta di bollo ai sensi dell' art.7 comma 5 della L.31/12/1990 N.ro 405

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Foggia, 15 ottobre 2018



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (Peschechera Angela)

IPC Puglia S.r.l.

Via Aterno n.108

San Giovanni Teatino (CH) 66020

Oggetto: Cessione contratto preliminare diritto di superficie del 10/02/2021

RACCOMANDATA A/R

Preg.mo sig. Barone Fernando

Viale Francia n.40/B

71100 - Foggia (FG)

Preg.ma sig.ra Creatore Lorenza

Viale Francia n.40/B

71100 Foggia (FG)

Spett.le. Energie Rinnovabili S.r.l.

Corso Matteotti, 227

71017 - Torremaggiore (FG)

Con la presente si comunica che al fine di agevolare le procedure per la realizzazione dell'impianto agrovoltaico sul suo lotto di terreno, ubicato in agro di Manfredonia (FG), al Foglio 129, particelle 275, vi è la necessità di trasferire il preliminare di cui all'oggetto da lei sottoscritto con Energie Rinnovabili S.r.l., con sede in Torremaggiore, Corso Matteotti n° 227, alla nuova società IPC PUGLIA S.r.l., con sede in via Aterno n.108 San Giovanni Teatino (CH), in allegato certificato camerale, di cui l'Amministratore Unico è il Dott. Ivano Angeloro.

La società Energie Rinnovabili S.r.l. rimarrà responsabile in solido con la società IPC PUGLIA S.r.l. fino alla stipula dell'Atto definitivo.

Tanto così come previsto dall'art. 20 del contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie.

Cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti.

San Giovanni Teatino (CH), 02 /11/2021

ENERGIE RININGVABILI S.r.I.

Grees Co-

IPC PUGLIA S.r.I.

IPC Puglia S.r.l.

Via Aterno n.108

San Giovanni Teatino (CH) 66020

Oggetto: Cessione contratto preliminare diritto di superficie del 17/01/2021

RACCOMANDATA A/R

Preg.mo sig. Di Fiore Antonio

Via Lenotti n.129

71100 - Foggia (FG)

Con la presente si comunica che al fine di agevolare le procedure per la realizzazione dell'impianto agrovoltaico sul suo lotto di terreno, ubicato in agro di Manfredonia (FG), al Foglio 101, particelle 32,33, foglio 129 p.lla 387 vi è la necessità di trasferire il preliminare di cui all'oggetto da lei sottoscritto con Energie Rinnovabili S.r.l., con sede in Torremaggiore, Corso Matteotti n° 227, alla nuova società IPC PUGLIA S.r.l., con sede in via Aterno n.108 San Giovanni Teatino (CH), in allegato certificato camerale, di cui l'Amministratore Unico è il Dott. Ivano Angeloro.

La società Energie Rinnovabili S.r.l. rimarrà responsabile in solido con la società IPC PUGLIA S.r.l. fino alla stipula dell'Atto definitivo.

Tanto così come previsto dall'art. 20 del contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie.

Cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti. San Giovanni Teatino (CH), 02/11/2021

IPC BUGLIA S.r.I.

SECURIO E EMNOVARILI SEL COMPETENDE SET TION TORNAMO GENERALIS P. IVA & C. T. C. SCHOOL (FG) THE COLLEGE OF EXPERIENCE 3

15001516493-5



TASSE

Posteitaliane EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 04000B (EX 8150E) - St. [4] Ed. 09

Bollo (accettazione manuale)

6.

	Si prega di compi	lare a cura del mittente a macchina o in stampat	tello
30	101716	E ANTO NIO	
ATAI	DESTINATARIO	TT ON S	190
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA	F0661A	N° CIV.
D	C.A.P.	COMUNE	PROV.
92	100 0	Mari A JRI	
MITTENTE	MITTENTE	0010	
E	VIA / PIAZZA	E A L C L A L V AV JA	N° CIV.
2	C.A.P. (1) 2.0	COMUNE COMUNE	PROV.
S	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	☐ Via aerea ☐ A.R.	
	Contrassegnare la casella interessata	Assegno €	(in cifre)
_	Social Consultation of the Astronomy Consultation of the		
Fr	az. 26054	Sez. 06 Operaz.101	
	sale: R	04/11/2021 12:52 Tariffa € 8.05 Affr. € 8.05	
Pe	so gr.: 5 rv.Add.: AR	Tariffa C 8.05 Aftr. C 8.05	
	rv.Agg.: AR		

IPC Puglia S.r.l.

Via Aterno n.108

San Giovanni Teatino (CH) 66020

Oggetto: Cessione contratto preliminare diritto di superficie del 17/01/2021

RACCOMANDATA A/R

Preg.ma sig.ra Di Fiore Maria Michela

Via Paolo Telesforo n.92/B

71100 Foggia (FG)

Con la presente si comunica che al fine di agevolare le procedure per la realizzazione dell'impianto agrovoltaico sul suo lotto di terreno, ubicato in agro di Manfredonia (FG), al Foglio 101, particelle 32,33, foglio 129 p.lla 387 vi è la necessità di trasferire il preliminare di cui all'oggetto da lei sottoscritto con Energie Rinnovabili S.r.l., con sede in Torremaggiore, Corso Matteotti n° 227, alla nuova società IPC PUGLIA S.r.l., con sede in via Aterno n.108 San Giovanni Teatino (CH), in allegato certificato camerale, di cui l'Amministratore Unico è il Dott. Ivano Angeloro.

La società Energie Rinnovabili S.r.l. rimarrà responsabile in solido con la società IPC PUGLIA S.r.l. fino alla stipula dell'Atto definitivo.

Tanto così come previsto dall'art. 20 del contratto preliminare per la costituzione del diritto reale di superficie.

Cogliamo l'occasione per porgerle cordiali saluti. San Giovanni Teatino (CH), 02/11/2021

IPC PUGLIA S.r.l.

71017 TOO QUE TO TOO VANUE S.M. PLAY S.O. TO. CO. L. S. T. S

15001516494-6



TASSE

Posteitaliane EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (EX 8160E) - St. [4] Ed. 09

PAOLO TE	19 H 16 SEO	LO CHELA		12/B
PAULD TE O PC	1661A	LO.		12 /8 N° CIV.
o PS	66 j A			N° CIV.
COMUNE				76
				PROV.
QAGAA	S R1			
5 00 0				105
A HACK	M2			N° CIV.
In SAN C	DJAN	IT A ST IL	מא	04
COMUNE				PROV.
	a aerea	A.R.		
are la	ssegno €	,		(in cifre
	COMUNE ESSORI VI	COMUNE Via aerea	COMUNE SSORI Via aerea A.R.	COMUNE Via aerea A.R.